

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione alla popolazione dell'acqua potabile, a norma del T.U. 15/10/1925 n. 2578, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con R.D. del 11/3/1904 n. 108.

Il Comune si riserva la facoltà di appaltare la gestione *di tutto o di parte* del Civico acquedotto.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di appaltare il solo servizio di manutenzione del civico acquedotto.

ART. 2

VIGILANZA IGIENICA

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'A.S.L. locale, la quale disporrà anche per i controlli periodici sulla potabilità dell'acqua erogata dal civico acquedotto mediante analisi chimico-fisiche-batteriologiche da effettuarsi dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o da altri laboratori legalmente autorizzati.

ART.3

DIREZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA

Al Servizio Idrico Integrato del Comune di Calice Ligure è affidata la *gestione* del civico acquedotto ivi compresa l'esercizio e alla manutenzione dello stesso, da condurre secondo gli indirizzi programmatici emanati dall'Amministrazione Comunale:

A tal uopo il Sindaco con proprio decreto nomina un funzionario quale responsabile del Servizio.

Il responsabile del servizio nell'ambito della funzionalità gestionale:

- a) sovrintende al corretto funzionamento all'acquedotto comunale;
- b) dirige l'intero personale assegnato al servizio, fornendo ad esso la priorità degli interventi;
- c) informa di volta in volta il Sindaco e la Giunta Comunale su tutto ciò che può avere importanza nell'acquedotto comunale proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni per la conservazione, l'incremento e miglieorie del servizio;
- d) controlla o sovrintende al magazzinaggio del materiale sia in entrata che in uscita;
- e) provvede a tutti gli incarichi speciali che gli vengono affidati dal Sindaco.

Il responsabile del servizio, come in precedenza nominato, può con propria determinazione nominare responsabili del procedimento o delegare parte delle funzioni di controllo assegnategli a personale assegnato al servizio;

ART.4

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato oppure saranno affidate in appalto a ditte specializzate.

Il personale appositamente incaricato alla manutenzione degli impianti dovrà informare l'Ufficio Tecnico Comunale di qualunque fatto inerente l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti:

- a) Il Comune è da intendersi proprietario di tutte le derivazioni dalla condotta principale al contatore, purché installato all'esterno della proprietà;
- b) Per il tratto all'interno della proprietà o del fabbricato è da ritenersi sempre di proprietà del Comune sino al contatore.
- c) Nel caso di eventuale rottura della condotta, sita all'interno della proprietà privata, l'U.T.C. provvederà alla rimozione del contatore installato interno ed all'installazione del nuovo contatore all'esterno senza addebito alcuno, previa costruzione di vano per contatore a carico dell'utente come specificato all'articolo 40, oppure il Comune fornirà una cassetta metallica adeguata da posare in opera a carico dell'Utente .23
- d) Nel caso di chiamata del tecnico comunale per guasto, si riscontrasse che il guasto non è dell'impianto comunale ma privato, l'intervento dovrà essere addebitato all'Utente tenendo conto della chiamata delle ore di lavoro e delle spese sostenute per la eventuale riparazione provvisoria.**

La riparazione potrà essere richiesta solo in casi di accertata gravità, in giornate festive, o nel caso non si riuscisse a reperire un tecnico disposto ad eseguire la riparazione.

ART.5

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all'ufficio di segreteria e ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza dell'andamento economico della gestione del servizio.

ART. 6

MATERIALI E ATTREZZI

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte del personale incaricato.

Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato l'uso e la destinazione che gli è stata data.

ART. 7

ATTRIBUZIONE E POSIZIONE GIURIDICA DEGLI *UTENTI DEL SERVIZIO*

Le attribuzioni, i diritti e i doveri degli *utenti del servizio acquedotto* comunale sono disciplinati dal regolamento dell'acquedotto Comunale.

TITOLO SECONDO

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

ART.8

FONTANELLE PUBBLICHE

La distribuzione gratuita dell'acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune nei punti opportuni prescelti dalla Giunta Comunale, su indicazione dell'U.T.C. in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità di acqua disponibile, e al numero di utenze esistenti in ciascuna zona.

ART.9

LIMITI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA

Le fontanelle pubbliche distribuiscono l'acqua potabile in modo continuativo e gratuito.

Tuttavia, quando si renda necessario per improvvise esigenze del servizio o per il perdurare di siccità, che imponga una prudenziale limitazione del consumo di acqua, previa emanazione di apposita ordinanza, è possibile limitare tale erogazione a determinate ore del giorno o in caso di perdurare delle condizioni avverse interrompere totalmente il servizio.

ART.10

USO DELLE FONTANELLE

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- a) attingere l'acqua con uno o più recipienti di capacità superiore ai 30 L.;
- b) attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne ecc. o per riempire botti o altri grossi recipienti;
- c) attingere, deviare o derivare l'acqua per usi non domestici, come annaffiare orti, giardini ecc., lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili ecc.

Le fontanelle dovranno essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare,

Chi ne usufruisce, peraltro è obbligato a:

- d) porre i recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero o la bocca di uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- e) non toccare con le mani la bocca di uscita dell'acqua ed a non bervi direttamente.

I contravventori, e chiunque danneggiasse le fontanelle pubbliche o ne impedisse il regolare funzionamento, saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 11

UTENZE PARTICOLARI

Sono considerate utenze particolari gli impianti sportivi, autolavaggi, piscine private e pubbliche, attività agricole o altre attività e/o impianti a largo consumo di acqua.

La fornitura di acqua potabile alle sopraccitate utenze verrà effettuata con le stesse modalità tecnico-amministrative previste per la fornitura di acqua ad uso non domestico, l'utente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni generali sotto elencate e alle disposizioni che potranno essere

emanate successivamente dall'Amministrazione Comunale;

a) PISCINE PRIVATE E PUBBLICHE - VASCHE USO IRRIGUO SUPERIORE A MC.30

Dovranno avere un loro proprio contatore uso non domestico e mai potranno essere dipendenze dei contatori per uso domestico.

In condizioni normali di erogazione si dovrà procedere al riempimento entro e non oltre il 31 maggio.

Cautelativamente ed a discrezione dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere alla piombatura del contatore e o alla sua lettura;

b)MACCHINARI E IMPIANTI A LARGO CONSUMO DI ACQUA

Non si potrà procedere all'installazione e alla manutenzione dei summenzionati impianti senza che sia stata predisposta una riserva pari al fabbisogno settimanale.

c) ATTIVITÀ' AGRICOLE

E' vietato l'uso dell'acqua nelle ore della giornata di massimo consumo per uso domestico e dovrà essere sospeso l'uso in caso di perdurante siccità.

Pur tuttavia non si potrà procedere all'installazione senza il preventivo consenso e sotto la sorveglianza dell'U.T.C., compatibile con le esigenze del servizio di distribuzione.

La violazione delle summenzionate disposizioni comporta la risoluzione immediata del contratto di concessione a danno e spese dell'utente al quale verrà comminata una contravvenzione stabilita dall'Amministrazione Comunale.

d) FORNITURE SPECIALI PER CANTIERI EDILI

Le forniture di acqua per cantieri edili potranno essere accordate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie. Sul contratto di fornitura, pena la nullità dello stesso, dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" e della "Autorizzazione"

ART. 12

BOCCHES DA INCENDIO STRADALI

Per il servizio antincendio l'Amministrazione Com.le provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto a norma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e dell'art. 85 della legge 13 maggio 1961 n. 469 sull'ordinamento dei servizi antincendio.

ART.13

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI INCENDIO

Verificare se, nel caso di incendio per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, prelevata tramite le bocche da incendio stradale, l'Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua chiudendo le prese agli utenti privati e/o anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO TERZO

CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI

CAPO I° NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

ART.14

USO DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene concessa per usi domestici, per usi non domestici e per uso agricolo.

Non è da considerarsi uso agricolo il consumo che l'utente effettua per i giardini privati pertinenti all'abitazione, di superficie inferiore ai 300 mq.

Lo stesso contatore non potrà essere usato per tipologie contrattuali diverse.

Il quantitativo contrattualmente impegnato per uso DOMESTICO RESIDENTE è di 15 mc semestrali per singolo componente del nucleo familiare. Resta inteso che in caso di cessazione o subentro, il fisso sarà sempre conteggiato sulla quantità semestralmente impegnata.

Per le utenze uso domestico NON RESIDENTI IL QUANTITATIVO IMPEGNATO dovrà essere di mc 30 semestrali per unità abitativa.

Per le utenze non domestiche:

ATTIVITÀ COMMERCIALI (bar, ristoranti, pizzerie): il fisso può variare da un minimo di 100 mc semestrali ad un massimo di 250 mc semestrali in ordine crescente di 10 in 10. Resta inteso che in caso di mancato impegno da parte dell'utente il fisso impegnato sarà di 100 mc semestrali.

- ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE SUESPOSTE (negozi, attività artigianali): il fisso può variare da un minimo di 20 mc ad un massimo di 150 mc semestrali in ordine crescente di 10 in 10. Resta inteso che in caso di mancato impegno da parte dell'utente il fisso impegnato sarà di 50 mc semestrali.

- STRUTTURE RICETTIVE (Alberghi Hotel, Pensioni): il fisso impegnato può variare da un minimo di 100 a un massimo di 300 mc semestrali in ordine crescente in 10 in 10. Resta inteso che in caso di mancato impegno da parte dell'utente il fisso impegnato sarà di 100 mc semestrali.

- BOX CANTINE E PERTINENZE ALLE ABITAZIONI: il fisso impegnato sarà di 30 mc semestrali.

ASSOCIAZIONI - CIRCOLI CULTURALI - ASS. DI PARTITI: il fisso impegnato sarà di 15 mc semestrali.

Per gli ALLEVAMENTI in genere, il fisso impegnato sarà di 15mc. semestrali, detti contratti saranno esentati dal canone della depurazione e fognatura dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta che attesti il mancato allaccio alla condotta fognaria.

- CANTIERI: il fisso impegnato sarà di 80 mc semestrali.

LE UTENZE USO AGRICOLO: avranno un fisso impegnato pari a 15 mc. semestrali.

Il fisso impegnato non potrà essere variato se non sarà trascorso un anno dalla stipula del contratto.

Nell'eventualità si verificassero i casi previsti dagli art. 9 e 13 del presente regolamento, o in particolari casi di siccità **verrà emessa ordinanza sindacale per vietarne l'uso.**

Il mancato rispetto dell'ordinanza sarà soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge.

In caso di perdurare di periodi di siccità è prevista la piombatura dell'utenza.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale, non

permettere l'uso di acqua potabile per il mantenimento di fondi agricoli, nel caso in cui gli stessi fossero ubicati in particolari posizioni per i quali fossero indispensabile il mantenimento in rete di pressioni costanti atte a garantire il regolare servizio di distribuzione nella zona.

In questi casi, se possibile, sarà studiato da parte degli utenti e pertanto all'approvazione dell'U.T.C., un apposito sistema di prelievo.

In casi particolari (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni e spettacoli) l'Amm.ne Com.le potrà concedere l'installazione di prese temporanee da un minimo di un giorno ad un massimo di anni 3, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari dettate dall'U.T.C.

Per le concessioni di durata inferiore a mesi 1 potranno essere convenute, di volta in volta condizioni particolari anche con il pagamento di canone forfetario,

stabilito dall'Amm.ne Com.le in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

La struttura tariffaria per le utenze del civico acquedotto con decorrenza dall'anno 1996 sarà la seguente:

USI DOMESTICI: tariffa agevolata minimo impegnato (anche se non consumato).

tariffa base consumi compresi fra il minimo impegnato e 1,5 volte il minimo impegnato

tariffa di supero :

1^ fascia : consumi compresi fra 1,5 volte il minimo impegnato ed il doppio del minimo impegnato

2^ fascia : per i consumi superiori alla 1^ fascia

USO NON RESIDENTE: per le unità abitative dei non residenti si partirà dalla tariffa base "usi domestici."

USO AGRICOLO E NON DOMESTICI: per i contratti uso agricolo e non domestico in genere, si partirà dalla tariffa base "usi domestici".

ART. 15

RETE DI DISTRIBUZIONE

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre la costruzione della presa e a carico dell'utente.

L'acqua potrà essere concessa anche se l'utenza non fronteggia la conduttura, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo e alla tubazione occorrente per l'allacciamento della presa della conduttura principale.

Il percorso e il diametro sia della presa, sia delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

In ogni caso se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 23 del presente regolamento.

ART.16

DIRAMAZIONI DELL'ACQUEDOTTO

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto comunale vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse vengano collocate o estese nella proprietà e nelle strade private, su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- a) costruire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto ed i relativi accessori, da collocare alla profondità necessaria;
 - b) Lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'ufficio sanitario;
 - c) riservare al Comune i diritti di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, preavvisando gli utenti;
 - d) concedere al Comune l'accesso e il passaggio sulla superficie in qualsiasi momento, a piedi e o con mezzo di trasporto al personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
 - e) rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture e agli impianti posti nella loro proprietà.
 - f) **Nel caso di guasti alla condotta derivata dalla condotta principale fino al contatore, si riscontrassero irregolarità nelle opere eseguite direttamente dall'Utente che ne avesse dichiarato la corretta esecuzione a regola d'arte, le operazioni e i relativi costi di riparazione saranno a carico dell'Utente, a meno che non provveda direttamente all'esecuzione di messa in pristino regolamentare dell'impianto come da normativa e regolamento vigente.**
- Il contatore verrà pertanto spostato al punto iniziale della diramazione, salvo che l'utente non realizzi la condotta di diramazione a norma del regolamento.

ART.17

LIMITI DEL SERVIZIO

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

L'ente, per ragioni di ordine tecnico, si riserva di sospendere l'erogazione anche a causa di carenze di acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento in caso di interruzioni derivanti da guasti o cedimenti della condotte, dei manufatti utilizzati per il pompaggio, o per effetti di incendi. L'ente però provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.

In caso di necessità dichiarata con apposita ordinanza l'ente potrà razionare la quantità di acqua distribuita alle utenze domestiche. La distribuzione alle utenze non domestiche in caso di necessità dichiarata potrà essere interrotta per tutto il periodo del perdurare delle cause scatenanti

Nel caso di inosservanza di tali provvedimenti dell'ente al contravventore verrà comminata una sanzione stabilita ai sensi delle vigenti normative.

Le contravvenzioni a carico del privato saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART.18

SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE

L'acqua viene somministrata all'utente e pagata secondo la tariffa stabilita.

ART.19

APPARECCHI DI MISURA

La marca e il tipo di misuratore sono prescelti a giudizio insindacabile dell'amministrazione Comunale

e del Servizio idrico integrato.

Il contatore *dovrà* essere piombato con il sigillo Comunale.

Per l'uso del contatore è richiesto all'utente un contributo per il noleggio il controllo e la manutenzione, *l'importo sarà stabilito dall'amministrazione Comunale.*

ART 20

NOLO CONTATORI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i contatori installati sono di proprietà del Comune il quale applicherà il nolo previsto dall'art.19 del presente regolamento, secondo le tariffe C.I.P. del provvedimento n°45/1974 del 4 OTTOBRE 1974.

ART.21

DOMANDA DI CONCESSIONE

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale ,i richiedenti dovranno presentare all'ente regolare richiesta di concessione, conforme al modello allegato "A" del presente regolamento, in competente bollo.

Sulle richieste di concessione dovranno risultare i tutti i dati, completi di codice fiscale, del richiedente e del proprietario dell'immobile il Comune di residenza, la via e N° civico, il codice fiscale del proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso di destinazione dell'acqua.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge n 15 del 1968 indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi della art.45 della legge n 28 Febbraio 1985,n.47.

La richiesta di concessione dei condomini deve essere sottoscritta dall'amministrazione ed, in mancanza , da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente ,all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.i.p.-C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente e conseguentemente tutti gli oneri presenti e futuri a carico del richiedente stesso.

ART.22

CONCESSIONARIO (UTENTE)

La concessione dell'acqua all'ubicazione richiesta è fatta direttamente al richiedente ,sia esso proprietario o inquilino locativo.

In detta ultima ipotesi, il proprietario dovrà rilasciare formale consenso sottoscrivendo la concessione, rispondendo in proprio per i canoni ed ogni altra spesa inerente l'utenza, che eventualmente rimanessero insoluti da parte dell'inquilino.

In ogni caso non si procederà ad una nuova voltura del contratto se, per quella stessa utenza, non siano stati pagati i canoni arretrati.

ART. 23

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI DI TERZI.

Qualora per concedere l'acqua all'utente le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di

terzi ,dovrà essere promossa e presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto secondo le modalità indicate dall'art. 16.

ART. 24

RISERVA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E REVOCA DELLE CONCESSIONI.

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art.17 oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o scarico delle acque usate nello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme del regolamento di igiene.

L'Amministrazione Comunale si riserva, anche, la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o di igiene lo richiedessero.

ART.25

SPESE DI ALLACCIAMENTO.

Per allacciamento si intende il collegamento alla condotta principale o ad una derivazione escluso la presa.(per la presa vedi art.36-37)

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese eventualmente sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto , salvo i casi di cui all'art. 15.

In caso di accettazione della domanda al richiedente sarà comunicato il preventivo della spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di allacciamento.

Il preventivo stesso dovrà comprendere:

- a) Il costo delle opere che sarà stabilito sulla base di un elenco analitico a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della manodopera necessari per dare l'allaccio finito a perfetta regola d'arte.
- b) Il diritto fisso di allacciare di cui al successivo art.28.

ART.26

MAGGIORI SPESE A CONSUNTIVO PER LAVORI DI ALLACCIO

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore ,la spesa incontrata per eseguire l'allaccio, risultasse superiore o inferiore a quella preventivata, il Responsabile del servizio notificherà il consuntivo all'interessato; il pagamento della differenza dovrà avvenire prima dell'apertura dell'utenza.

Il rimborso sarà invece conguagliato con la prima bolletta.

ART. 27

DISEGNI NUOVE UTENZE

Nel caso di nuove utenze ,a seguito di nuove costruzioni esistenti (uso cantiere),all'atto della presentazione del progetto per il rilascio della concessione edilizia, dovranno essere allegati anche i disegni e le planimetrie riguardanti il percorso dei tubi dell'acqua dal limite della proprietà privata allo stabile, l'ubicazione del o dei contatori e nel caso l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno dell'autoclave.

ART. 28

DIRITTO FISSO DI ALLACCIO.

Per ogni concessione di acqua è dovuto al comune un diritto fisso di allaccio alla rete di distribuzione, determinato dalle tariffe vigenti al momento della richiesta ,stabilite dall'Amministrazione Comunale che l'utente dovrà versare a fondo perduto secondo le modalità' indicate.

In caso di volturazione di concessione tra genitore e figlio, deve essere stipulato un regolare contratto e lo stesso sarà esentato dal versamento del diritto fisso di allaccio.

Sarà altresì concessa l'esenzione del diritto di allaccio nel caso di cambio di destinazione d'uso.

ART.29

ANTICIPO SULLA FORNITURA

E' facoltà' dell'Ente deliberare la corresponsione di anticipi sul consumo complessivo annuale, rapportati al consumo dell'anno precedente. Tale somma verrà poi conguagliata alla fine esercizio con la fattura finale. Tale norma sarà applicata solamente in casi particolari, per motivi tecnici o amministrativi.

ART.30

USO DETERMINATO DELL'ACQUA

L'acqua non può' essere impiegata per un uso diverso da quello per cui e' stata concessa pena la revoca della concessione.

ART.31

DIVIETO DEL'ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI E DI SUB-CONCESSIONE

L'acqua fornita ad un unità immobiliare dovrà servire ad uso esclusivo della medesima.

al concessionario è fatto divieto di estendere il servizio ad altri immobili od unità immobiliari anche se di sua proprietà terreni agricoli.

È altresì vietato al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua anche a titolo gratuito a favore di terzi pena la revoca della concessione.

ART.32

DURATA DELLE CONCESSIONI - SUBENTRI - CESSAZIONI .

L'utenza ha inizio ,all'atto in cui viene effettuato l'allaccio e la messa in opera del contatore .

Tutte le concessioni ,eccezione fatta per quelle temporanee, scadono il 31 Dicembre si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno ,salvo disdetta da comunicarsi all'avente diritto ,da una delle due parti ,a mezzo lettera raccomandata A.R., o per notifica prima della scadenza .

l'efficacia delle disdette decorre dal giorno successivo alla comunicazione .

La disdetta ,nei termini di cui sopra può essere altresì comunicata agli uffici comunali addetti all'acquedotto, previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo.

SUBENTRO IMMEDIATO: il subentro immediato di altro utente potrà essere attuato solamente con la presenza del cessante e del subentrante al momento della cessazione e della stipula del nuovo contratto.

SUBENTRO NORMALE: nel caso i due utenti non fossero presenti contemporaneamente verrà attuata la pratica di piombatura e rilevamento lettura alla cessazione e spiombatura alla stipula del nuovo contratto.

DECESSO DELL'INTESTATARIO: l'Ufficio Com.le competente dovrà comunicare agli eredi di provvedere alla volturazione del contratto nel caso di decesso dell'intestatario.

CESSAZIONE, VOLTURAZIONE O DISDETTA: in questo caso si provvederà a rilevare la lettura ed ad emettere la relativa fattura a saldo di quanto dovuto, **ed a sottoscrivere al momento della**

piombatura la lettura rilevata su apposito modulo; modulo il quale dovrà contenere oltre alle motivazioni della disdetta ,le seguenti notizie relative all'utenza:

a)Caratteristiche dell'utenza ;

b)Generalità' dell'utente;

c)Ubicazione

d)Generalità' del proprietario, se diverso dall'utente o del nuovo avente titolo, indicandone la natura, ciò non esime il nuovo avente titolo dalla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.

A corredo dovrà essere prodotta l'ultima bolletta (copia) quietanza ed indicata la lettura del contatore effettuata il giorno della disdetta.

ART.33

VALUTAZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile oggetto dell'utenza sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario o locatario.

Il concessionario i suoi eredi od altri aventi titolo saranno responsabili della concessione fino alla sua naturale scadenza, salva che il nuovo proprietario ,usufruttuario o locatario non assuma a proprio nome la concessione.

In caso di trasferimento di proprietà di unità immobiliare ,il cedente proprietario dell'utenza ha l'obbligo di darne immediata comunicazione formale agli, uffici comunali addetti all'acquedotto, che invieranno un proprio incaricato a leggere il contatore per poter emettere la fattura di saldo, mentre il subentrante dovrà' richiedere la volturazione a proprio nome.

Fermo restando quanto precede, analogo comportamento sarà mantenuto per le volturazioni che comunque si verificheranno.

ART.34

IRREGOLARITA'DEL TRAPASSO

la mancata osservanza delle norme di cui all'art. precedente dà il diritto al comune di sospendere l'erogazione dell'acqua previa diffida, con preavviso scritto di quindici giorni , e oneri a carico della parte inadempiente.

ART.35

SPESE E TASSE

Per ogni concessione di acqua, deve essere stipulato un regolare contratto.

Tutte le spese ad esso relative (tasse bolli diritti ecc.)nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario (utente)

CAPO 2° NORME TECNICHE PER LE SPESE

ART.36

DEFINIZIONE DI PRESA

le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

ART.37

ESECUZIONE DELLE PRESE

Per presa si intende la condotta dal punto di derivazione escluso, (vedi art 25) fino al contatore.

La presa sarà eseguita dal richiedente la concessione d'acqua, a propria cura e spesa.

Le caratteristiche e la scelta dei tubi dei pezzi speciali ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'ente, che la farà eseguire direttamente al richiedente la concessione di acqua.

ART.38

COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca ed il contatore dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della strada asfaltata comunque carrozzabile, gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

ART.39

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA POSA TUBAZIONI ACQUA.

La condotta dovrà essere posta a una profondità di cm 60 sotto il piano viabile, 80 cm nei terreni coltivati, nel caso di non rispetto delle profondità stabilite per motivi tecnici od altre cause, la condotta dovrà essere protetta meccanicamente ed adeguatamente segnalata.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dall'ufficio tecnico comunale e secondo la modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale la seconda metà potrà essere fatta solo quando sarà completata e chiusa la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spesa, la segnaletica sia orizzontale che verticale, conformemente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata e indenne l'amministrazione e l'U.T.C. o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'Amministrazione comunale. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previa nulla-osta dell'U.T.C.

ART.40

MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI DEI NUOVI ALLACCIAMENTI

LO SCAVO:

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'ente cui è pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere la profondità media di cm 70 e la larghezza idonea alla dimensione del tubo.
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm 80 onde dare la possibilità all'idraulico comunale di effettuare l'allacciamento.

LA FOSSA:

- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un

letto di posa in sabbia dello spessore di cm 10 e il tubo verrà ricoperto di sabbia o terra vagliata per altri cm. 10;

IL REINTERRO PER SCAVI SU STRADA:

- dovrà farsi con sabbia su tubo e tout venant per il restante scavo ben costipato (escludendo grossi sassi e terreno proveniente dallo scavo) onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale;

IL POZZETTO PER LA PRESA:

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm 80- larghezza cm 60- lunghezza cm 60 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni:

- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;

- non sono ammessi sigilli in cemento altro materiale non terroso.

IL POZZETTO O NICCHIA PER IL CONTATORE:

- sarà posizionato di norma all'esterno della proprietà privata;

- dovrà essere fatto in mattoni o in cemento (tipo prefabbricato) con le seguenti dimensioni:

profondità cm 80 larghezza cm 60 lunghezza cm 60 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni; salvo casi particolari da concordare con l'ufficio tecnico *Servizio Idrico integrato*.

- se il pozzetto posto all'interno della proprietà privata dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso.

- se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello preferibilmente intonato con i serramenti esistenti; dimensioni minime altezza cm60 - larghezza cm40 - profondità cm30;

- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

- tutte le spese relative alla nicchia e/o pozzetto, sia per la costruzione che l'eventuale spostamento, sono a carico dell'utente, così come le eventuali spese necessarie per ulteriori opere di protezione del contatore e delle apparecchiature ad esso annesse.

La giunta comunale potrà eventualmente stabilire una diversa ripartizione delle spese.

Nei fabbricati condominiali con un contatore per ogni unità immobiliare gli stessi dovranno essere posti, in accordo con il servizio acquedotto, in un unico armadio al piano terreno o nei dintorni del fabbricato purché in ogni momento accessibile e contraddistinti con una targhetta riportante il numero dell'interno a cui l'utenza si riferisce; il locale o l'armadio dovranno essere ben aerati e sarà cura dell'amministrazione prendere le dovute precauzioni affinché le opere di presa si conservino nel tempo.

In caso di rottura ai contatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e installati all'interno di unità abitative, rotture non imputabili a negligenza dell'utente e quindi dovute a vetustà degli stessi, la responsabilità degli eventuali danni conseguenti alla fuoriuscita d'acqua è a carico dell'utente e non del Servizio Acquedotto, in quanto l'ubicazione corretta e prioritaria dei contatori è quella esterna.

ART.41

PROPRIETA' DELLA PRESA

Tutto ciò fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane in proprietà dell'Amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito, anche se da lui realizzata.

La spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente il quale dovrà curarne la manutenzione.

ART.42

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico e ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per i condomini di nuova realizzazione, si osserveranno, per la fornitura di acqua potabile, le seguenti prescrizioni:

- la lettura verrà fatta sul contatore ,di cui ogni focolaio domestico od unita' immobiliare, dovrà essere dotato.

Per i condomini esistenti, la lettura v'erra' fatta sul contatore generale e v'erra' riportata sulle varie unita' immobiliari facenti parte del condominio.

Il concessionario e' responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc... dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa , il concessionario dovrà darne immediato avviso all'amministrazione, la quale provvederà' al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

ART.43

MODIFICA DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa ,qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

L'amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

ART.44

RECUPERO DELLA PRESA

Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta, l'A.C., a richiesta dell'utente o del proprietario può rimuovere o ritirare a sue spese tutto ciò che e' di sua proprietà ed è ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

Qualora non ne venga fatta richiesta, è tuttavia ,libera di provvedervi ugualmente.

In ogni caso pero', le spese per i lavori di ripristino sono a carico dell'utente.

ART.45

MANOMISSIONE DELLA PRESA.

E' assolutamente proibito manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni, ecc., alle tubazioni e/o agli accessori formanti la presa di diramazione, salvo precise indicazioni e prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.46

RESPONSABILITÀ SULLA PRESA.

L'utente è considerato come comandatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuto a terzi, furto, rottura dovuta al gelo, ecc., di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza stessa si riferisce.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa l'utente

dovrà darne immediata comunicazione al Comune per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.

Le spese sono a carico del concessionario.

ART. 47

ROTTURA CONTATORI.

Nel caso che gelate, od altre cause non imputabili al Comune, causino la rottura del contatore, il Comune provvederà alla sostituzione, addebitando le spese del contatore rotto e della mano d'opera, **applicando i costi in vigore al momento**

In caso l'utente non avvisi tempestivamente il Comune, verranno applicate le normative di legge.

Qualora in caso di rottura dell'impianto dopo il contatore, l'Utente che non si accorga del guasto e venga così a trovarsi bollette con consumo elevatissimo, potrà chiedere l'esenzione dal canone di depurazione e fognatura pari ad un importo eccedente il valore calcolato tenendo conto delle ultime tre bollettazioni, inoltre potrà chiedere il frazionamento del pagamento nel caso l'importo dovuto sia molto elevato.

I casi saranno comunque esaminati singolarmente e trattati direttamente con i Responsabili di servizio, il tutto dietro presentazione di una dichiarazione scritta attestante l'accaduto

ART 48

ESECUZIONE DELL' ALLACCIO

Tutte le opere idrauliche necessarie per l'allaccio della nuova presa alla condotta principale saranno eseguite dal Comune a spese degli utenti interessati, con le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le opere civili saranno eseguite dal concessionario con le modalità stabilite dall'art. 15 e dall'art. 21.

ART. 49

RUBINETTI DI PRESA E DI INTERCETTAZIONE.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione potrà essere richiesto che:

- a) sulla presa, all'origine di ogni diramazione, venga installato un rubinetto di presa accessibile mediante pozzetto in calcestruzzo con chiusino in ghisa di misura stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) all'estremità della diramazione, al limite della proprietà privata, venga installata una valvola di intercettazione.

ART. 50

COLLOCAZIONE DEL CONTATORE.

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dall'eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutti quei danni che le forti escursioni termiche possono produrre e da altre possibili cause.

Il contatore dovrà avere a monte e a valle due valvole di intercettazione che, in caso di necessità, possono essere manovrate dall'utente.

Nel caso di nuove utenze per una singola o più unità abitative, o nel caso di ristrutturazioni di stabili dove non esista utenza, è fatto obbligo di ubicare il od i contatori in apposita nicchia al limite della proprietà privata o dello stabile; tale nicchia dovrà essere munita di sportello metallico con serratura

della quale il Comune dovrà avere copia della chiave.

L'utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

ART. 51

SPOSTAMENTO DEI CONTATORI.

Quando il Comune ritiene che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla lettura od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento *con spesa a carico dell'utente salvo diverse prescrizioni*. Nel caso di ristrutturazioni di stabili dove esista già l'utenza, il Comune può disporre l'eventuale spostamento per adeguarsi a quanto scritto nel precedente art. 50.

Resta inteso che i contatori non possono essere in nessun caso rimossi o spostati se non per diretta disposizione del servizio idrico integrato

ART. 52

DIAMETRO DELLA PRESA.

Il diametro della presa e dei contatori, sarà stabilito dal Comune a suo esclusivo giudizio, in base alla caratteristiche tecniche e di destinazione dell'immobile.

Normalmente per le utenze ad uso domestico il diametro della presa e del contatore è di mezzo pollice.

Normalmente per le utenze ad uso non domestico il diametro della presa e del contatore è di mezzo pollice.

Per le utenze non domestiche nel caso particolare che, in relazione all'effettivo consumo tale diametro risulti insufficiente, l'utente dovrà provvedere come prescritto dal precedente art. 11 lett. b.

L'Utente potrà inoltre richiedere l'allacciamento di diametro superiore dietro parere dell'U.T.C. accollandosi le relative spese.

ART. 53

MODIFICHE ALLE OPERE DI PRESA A SEGUITO SOSTITUZIONE CONDOTTA PRINCIPALE.

E' comunque facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa dando di ciò preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi in base al preventivo redatto secondo le norme di cui all'art. 25.

ART. 54

SOSTITUZIONE DI TRONCHI DI TUBAZIONE.

Nel caso il Comune dovesse provvedere al rifacimento di tronchi di tubazione a causa del deterioramento di parti della stessa trovandosi nella necessità di dover spostare eventuali prese degli utenti sui nuovi tronchi, le spese per eventuali operazioni saranno:

a) a carico del Comune i lavori idraulici e civili per la parte su strada;

b) a carico dell'utente i lavori civili sulla parte privata.

ART. 55

SOSTITUZIONE TUBAZIONE DELLE PRESE.

Nel caso si dovesse provvedere al rifacimento di tronchi di tubazioni delle prese dalla condotta principale al contatore, a causa del deterioramento di parti della stessa, le spese per tali operazioni saranno:

- a) a carico del Comune la fornitura della tubazione e l'esecuzione dei lavori idraulici;
- b) a carico dell'utente la fornitura dei pezzi speciali e i lavori civili da eseguire con le modalità di cui all'art. 37,38, 39 e 40 del presente regolamento.

ART. 56

IMPIANTI INTERNI.

Gli utenti dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna.

Le condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, ed all'entità del consumo dell'acqua, e al diametro e/o al numero dei rubinetti a loro equivalenti.

A tal uopo gli utenti dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che il Comune riterrà necessario che siano osservate, nell'interesse del servizio pubblico e privato di igiene.

ART. 57

QUALITA' DEL MATERIALE DEGLI IMPIANTI INTERNI.

Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, l'utente può adoperare il tipo e la qualità di materiale a suo gradimento purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua. Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoio di distribuzione, questi oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per controlli e pulizia.

Detti serbatoi dovranno essere inoltre muniti di coperchi e di uno scarico del troppo pieno non collegato direttamente a latrine o a pozzi neri o a collettori fognari.

ART. 58

PRESCRIZIONI TECNICHE E SANITARIE PER GLI IMPIANTI INTERNI.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- a) non vi dovranno essere collegamenti o comunicazioni tra le condutture servite dall'Acquedotto Comunale ed altre condutture di acqua potabile e/o non, o con collettori fognari o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;
- b) tutti i rubinetti devono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze, ecc. in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- c) i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi ecc. devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l'acqua pervenga da libero deflusso da bocche sollevate almeno 5 cm. sul massimo livello delle cassette stesse;
- d) per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica od

altri organi intercettori, che diano luogo a colpi d'ariete nelle tubazioni;

e) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con l'aspirazione diretta dalle condutture dell'acqua potabile.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra e ad ogni altra eventuale, imposta dal Comune a norma dell'ultimo comma dell'art. 57, provocherà la sospensione del servizio.

ART. 59

MODIFICHE AGLI IMPIANTI INTERNI.

L'utente non potrà apportare variazioni alle proprie condutture senza prima aver avvertito per iscritto, indicando la natura e la consistenza delle modifiche stesse, l'Ufficio Tecnico Comunale il quale può impartire all'uopo speciali prescrizioni conformemente a quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente art. 57.

ART. 60

ISPEZIONI E VERIFICHE

Il Comune può nelle ore diurne e previo avviso procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all'adozione ed alla distribuzione dell'acqua, anche internamente agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o chi per esso a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a quando non sarà possibile effettuare tali controlli senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

L'utente ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

ART. 61

IRREGOLARITA' DEGLI IMPIANTI INTERNI.

Qualora venissero riscontrate negli impianti privati irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento od alle prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata, od in genere opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto ad eliminare le irregolarità e/o inadempienze, e questo senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

ART. 62

RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

Il Comune non assume alcuna responsabilità sia nei confronti dell'utente che verso terzi per i danni che potrebbero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, od in generale da qualunque altra causa dipendente dall'utenza. L'utente che ne è responsabile dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili e /o non visibili che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni di acqua causate dalla rottura di tubi e/o contatori a seguito di gelate, sarà concesso alcun abbuono di consumi segnati.

Il Sindaco, previa informazione dell'U.T.C., può disporre che i contatori vengano spostati all'esterno per motivi tecnici. Di detto spostamento sarà informato l'utente con raccomandata R.R. almeno tre mesi prima. Trascorso tale termine e non avendo avuto alcuna risposta, l'Amministrazione non si assumerà alcun onere per gli eventuali danni cagionati da rotture o da altro all'interno della proprietà

privata o del fabbricato.

ART. 63

IMPIANTI PRIVATI DI ACQUEDOTTO.

In deroga a quanto disposto dalla lettera “a” del primo comma dell’art. 58 del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale può in caso di comprovata necessità autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi all’impianto idrico dell’utenza inserendo a valle del contatore una valvola di non ritorno od altri apparecchi similari che l’Ufficio Tecnico Comunale caso per caso prescriverà di installare.

Dovranno comunque essere impiegati impianti atti ad evitare nella maniera più assoluta l’approvvigionamento promiscuo o la comunicazione tra le due sorgenti di alimentazione.

Non sarà inoltre consentito l’allacciamento se l’utente non dimostra con controllo periodico come per l’Acquedotto Comunale la perfetta potabilità con analisi chimico-fisiche e batteriologiche dell’acqua del suo impianto privato.

L’Ente ha facoltà d’imporre la posa di un misuratore di portata (contatore) sull’acquedotto privato avente gli scarichi allacciati alla rete della civica fognatura Comunale al fine di contabilizzare il canone dovuto per gli impianti di depurazione e fognatura.

ART. 64

IMPIANTI DI AUTOCLAVE.

In tutti i fabbricati e/o in caso di particolari esigenze è data facoltà al o agli utenti che avessero necessità di avere una pressione superiore a quella normale di esercizio dell’acquedotto di installare un impianto di sollevamento a mezzo di autoclave di tipo autorizzato e sotto l’osservanza delle norme impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.

In tutti i casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati i disegni, i tipi ed i calcoli relativi.

CAPO III° NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI.

ART. 65

INIZIO OBBLIGO PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI.

L’obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell’acqua inizia dal giorno in cui viene attivato l’allacciamento.

ART. 66

TEMPORANEE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzioni causate da rottura e/o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle stazioni di sollevamento, ai serbatoi, alle condutture della rete di distribuzione o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’acquedotto comunale o di altri manufatti o insufficiente pressione nella rete di distribuzione.

ART. 67

MODALITA’ DI RISCOSSIONE.

La riscossione delle somme relative all’erogazione dell’acqua agli utenti si effettua mediante il pagamento dell’importo della bolletta-fattura sull’apposito conto corrente postale intestato al Comune di Calice Ligure, sulla base delle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale.

Le bollette-fatture emesse semestralmente sono inviate direttamente al recapito domiciliare indicato dall'utente nella domanda di concessione ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento maggiorate delle spese postali.

ART. 68

LETTURA CONTATORI.

Il consumo dell'acqua verificato semestralmente verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta sul contatore quella letta nel periodo precedente.

L'Ente erogatore avrà la facoltà di utilizzare l'apposita cartolina per farsi comunicare dall'Utente la lettura del contatore, tale operazione non potrà essere utilizzata più di una volta nell'arco dell'anno, salvo assenza dell'utente.

Inoltre avrà la facoltà qualora lo ritenga opportuno, di applicare sempre una sola volta nell'arco dell'anno una lettura presunta, calcolata sulla base delle ultime 3 letture.

ART. 69

VERIFICA DEI CONTATORI.

L'utente ha il diritto di far verificare il contatore gratuitamente, **qualora il contatore risultasse regolare l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di richiedere il rimborso spese.**

Il funzionamento di un contatore si intende regolare quando la sua misura è più o meno il 10% della misura del contatore campione.

ART. 70

INDICAZIONI ERRATE DEI CONTATORI.

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità di acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato **sulla base delle ultime tre bollettazioni.**

Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, essendo la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio.

ART. 71

RISCOSSIONE A DOMICILIO E INTERRUZIONE PER MOROSITA'.

Gli Uffici Comunali addetti all'Acquedotto provvederanno alla riscossione delle bollette secondo le modalità di cui all'art. 67.

Se l'importo di tali bollette non venisse pagato entro 15 giorni dall'avviso di pagamento, il Comune sarà in diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua **ed al ritiro del contatore.** In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell'utenza l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa fissata per il diritto di allaccio.

Per le utenze per uso domestico, in caso di morosità sarà applicato un dispositivo di riduzione di portata fino al pagamento di quanto dovuto, senza obbligo di ulteriore preavviso.

L'Ente applicherà sull'importo dovuto, una penale di morosità pari al 20% addebitandola sulla successiva bolletta.

Qualora l'Utente non avesse ancora pagato nel momento in cui il Tecnico del comune si presenterà per applicare la riduzione, oppure la chiusura totale per le utenze non uso domestico, potrà effettuare il pagamento in giornata o esibire l'eventuale ricevuta di avvenuto pagamento non ancora pervenuta agli Uffici Comunali.

Al termine di tale procedura l'amministrazione comunale provvederà al recupero coattivo dell'intero

credito e delle spese.

Qualsiasi eventuale nuovo contratto al soggetto debitore non potrà essere stipulato se prima non verranno corrisposti i debiti pregressi.

ART. 72

SOSPENSIONE DELLA FORNITURE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il servizio acquedotto si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando specificatamente previsto dal presente regolamento*
- b) quando l'impianto e il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il servizio acquedotto e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni dello stesso;*
- c) quando non venga regolarmente pagata al fattura ai sensi dell'art 71*
- d) Quando venga impedito l'accesso al personale del servizio acquedotto per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni o quando risulti impossibile la lettura;*
- e) Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanate dalla competente autorità;*
- f) Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;*
- g) In ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento o previsto da norma di legge.*

Le spese di sospensione e riattivazione sono a carico dell'utente che dovrà pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.

CAPO I° DISPOSIZIONI FINALI E PENALI.

ART. 73

RECLAMI.

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio, ecc. o in genere per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART. 74

VIOLAZIONI DELLE NORME CONTRATTUALI.

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento e/o dal contratto e/o dal Regolamento Comunale di Igiene e/o comunque arrecassero pregiudizio al servizio e/o danni agli impianti e/o alle proprietà del Comune, saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

ART.75

MANOMISSIONE DEI SIGILLI.

La manomissione dei sigilli ai contatori, alle valvole, ai rubinetti d'arresto, ed a quant'altro posto in opera dal Comune, comporta oltre al pagamento delle penali previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente di un indennizzo, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli, **l'utente ha comunque l'obbligo di segnalare sempre la rottura o mancanza di sigilli.**

ART. 76

CONTRAVVENZIONI.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quanto non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o Regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con le procedure di cui gli art. 106 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n° 383 e successive modifiche, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. del 27/7/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonché fatte salve le diverse prescrizioni di cui al presente Regolamento.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti dal regolamento, delle fatture per usi non domestici, comporterà l'interruzione del servizio, con relativa rimozione del contatore.

ART. 77

E' previsto che in caso di mancata osservanza di ordinanze comunali volte alla razionalizzazione dei consumi idrici, soprattutto per usi diversi da quelli domestici, comporterà una sanzione pecuniaria di euro 258.23

ART. 78

RIMBORSO SPESE.

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'art. precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

ART. 79

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO ED ALLE TARIFFE.

L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare, ove occorra, variazioni alle tariffe e di modificare tutte od in parte le norme del presente Regolamento inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie e/o opportune nell'interesse pubblico.

Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento dell'emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentare all'Amministrazione Comunale entro mesi 3 dalla data di pubblicazione delle norme stesse all'Albo Pretorio del Comune. In mancanza di detta dichiarazione le nuove norme si intendono accettate come previsto dal precedente art. 24.

ART. 80

REVOCA DELLE NORME IN CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO.

Ogni norma in contrasto con il presente Regolamento si intende revocata.

ART. 81

Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 82

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli organi tutori, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

----- O -----